

anno 5 numero 3

maggio giugno 2015

ISBN 978-88-6907-134-8

URBIUM

edilizia ed urbanistica

notiziario bimestrale
di giurisprudenza

EXEO edizioni

professionisti
pubblica amministrazione

URBIUM

edilizia ed urbanistica

notiziario bimestrale
di giurisprudenza

anno 5 numero 3
maggio giugno 2015





fax: 049 9710328 – email: info@exeo.it

La presente pubblicazione è composta da una selezione delle notizie più lette - derivanti dalla giurisprudenza in materia di urbanistica ed edilizia - pubblicate nel bimestre di riferimento dalla rivista telematica www.urbium.it. Alle massime/sintesi sono associati i brani pertinenti originali delle sentenze a cui esse si riferiscono.

Copyright © 2015 Exeo S.r.l.. Tutti i diritti riservati. Le massime/sintesi, quando costituiscono una rielaborazione delle pronunce da cui sono tratte, sono opera protetta dal diritto di autore e possono essere utilizzate solo citando la fonte e per fini non commerciali. La classificazione delle stesse e il titolo della notizia costituiscono parimenti opera protetta dal diritto di autore, di cui nessun uso è consentito senza l'autorizzazione di Exeo srl. Quanto alla riproduzione delle sintesi/massime, sono consentite esclusivamente citazioni in virgolettato a titolo di cronaca, studio, critica, recensione, attività della pubblica amministrazione o professionale, accompagnate dall'indicazione della fonte. Ogni altra riproduzione anche parziale e con qualsiasi mezzo è vietata senza l'autorizzazione scritta dell'editore. È consentita la stampa e l'utilizzo in più dispositivi ad esclusivo uso personale della persona fisica acquirente, o del singolo destinatario del prodotto in caso di soggetto acquirente diverso da persona fisica: ogni diversa utilizzazione e diffusione, con qualsiasi mezzo, con qualsiasi scopo e nei confronti di chiunque altro, è vietata. Sarà perseguita nelle sedi opportune ogni violazione dei diritti d'autore e di editore. Alle violazioni si applicano le sanzioni previste dagli art. 171, 171-bis, 171-ter, 174-bis e 174-ter della legge 633/1941.

Disclaimer: pur compiendo ogni ragionevole sforzo per assicurare che le massime/sintesi siano elaborate con la cura necessaria, si avverte che errori, inesattezze, ambiguità od omissioni sono sempre possibili, anche a causa dell'intrinseca complessità della materia e dell'incessante susseguirsi di svariati orientamenti dottrinali e giurisprudenziali di cui può essere dato conto solo parzialmente. Con riguardo a ciò, l'editore, il curatore e gli autori si esimono da ogni responsabilità, invitando l'utente a verificare in ogni caso la massima di interesse con il contenuto della relativa sentenza, nella sua versione ufficiale.

Numero finito di elaborare il giorno 1 luglio 2015 | Materia: urbanistica ed edilizia | Tipologia: notiziario | Formato: digitale, pdf. | 978-88-6907-134-8 | Collana: Osservatorio di giurisprudenza, a cura di Paolo Loro | NIC: 244 | codice: URB27 | Prezzo: € 25,00 IVA compresa singolo numero. | Acquisto, pagamento e consegna del prodotto avvengono esclusivamente via internet tramite il sito www.exeo.it | Editore: Exeo srl CF PI RI 03790770287 REA 337549 ROC 15200/2007 c. s. i. v. € 10.000,00, sede legale piazzetta Modin 12 35129 Padova – sede operativa: via Dante Alighieri 6 int. 1 35028 Piove di Sacco PD info@exeo.it. Luogo di elaborazione presso la sede operativa. L'editore ringrazia per ogni segnalazione o suggerimento.



professionisti

pubblica amministrazione

www.urbium.it - www.territorio.it - www.exeo.it

2000, n. 3010, 8 marzo 2000, n. 1162, 17 febbraio 2000, n. 885). Nel caso di specie, la richiesta della Soprintendenza del 26.3.1998 non poteva ritenersi pretestuosa o dilatoria, come affermato dalla parte appellante, riguardando la trasmissione di documentazione fotografica relativa all'inserimento ambientale dei manufatti in questione. Si trattava, invece, di richiesta basata su necessità effettive di carattere istruttorio, di una richiesta interlocutoria, insomma, tenuto anche conto dell'ambito – e dei limiti – di sindacabilità in sede giudiziale delle modalità di esercizio della facoltà di acquisire elementi istruttori integrativi, tutt'altro che strumentale o dilatoria o diretta ad aggravare il procedimento o rivolta ad acquisire documentazione di cui – asseritamente – non vi sarebbe stato alcun bisogno. Le predette acquisizioni documentali erano cioè funzionali alla natura del controllo affidato all'autorità statale, in relazione agli atti autorizzatori emessi dall'autorità locale sub-delegata, “in quanto – come riconosciuto da ampia e consolidata giurisprudenza – deve ritenersi affidata all'organo statale una compiuta valutazione di legittimità, anche sotto il profilo del ponderato bilanciamento degli interessi tutelati, quale espressione di un potere non di mero controllo di legalità, ma di vera e propria attiva cogestione del vincolo, funzionale all' “estrema difesa” dello stesso (Corte cost., 27 giugno 1986, n. 151; 18 ottobre 1996, n. 341; 25 ottobre 2000, n. 437). L'eventuale annullamento dell'autorizzazione paesaggistica, pertanto, risulta riferibile a qualsiasi vizio di legittimità, riscontrato nella concreta valutazione espressa dall'ente territoriale, ivi compreso l'eccesso di potere in ogni figura sintomatica (sviamento, insufficiente motivazione, difetto di istruttoria, illogicità manifesta: cfr. in tal senso Cons. Stato, Ad. plen., 14 dicembre 2001, n. 9, nonché, fra le tante, Cons. Stato, VI, 25 marzo 2009, n. 1786 e 3557, 11 giugno 2012, n. 3401, 23 febbraio 2010, n. 1070, 21 settembre 2011, n. 5292; Cons. Stato, V, 3 dicembre 2010, n. 8411). In tale contesto, appare evidente come la Soprintendenza non solo potesse, ma dovesse valutare la congruità dell'atto autorizzativo di cui trattasi sotto l'aspetto motivazionale, in rapporto all'effettivo stato dei luoghi, di cui anche la richiesta rappresentazione fotografica poteva fornire riscontro. La richiesta istruttoria di cui trattasi non sembra dunque presentare carattere dilatorio, con conseguente idoneità della stessa ad interrompere la decorrenza del termine perentorio, per l'adozione dell'atto ministeriale conclusivo (cfr. in tal senso, fra le tante, Cons. Stato, VI, 3 aprile 2003, n. 1740 e 18 aprile 2005, n. 1755)...” (così, in modo testuale, Cons. St., sez. VI, n. 3845/2014, con riferimento a un appello –respinto– avverso una sentenza di rigetto di un ricorso promosso contro un decreto della Soprintendenza di Bologna di annullamento di un'autorizzazione ambientale assentita dallo stesso Comune di San Lazzaro di Savena nel 1997 relativamente a una piscina scoperta: vicenda, sotto taluni aspetti, simile a quella per la quale è causa. Conf., inoltre, Cons. St., sez. VI, n. 5642/2005, p. 3., in particolare là dove si precisa che l'introduzione, “con D. M. 19 giugno 2002, n. 165, (del) comma 6-bis del D. M. 13.6.1994 n. 495, (secondo cui) “Qualora, in sede di istruttoria, emerga la necessità di ottenere chiarimenti o di acquisire elementi integrativi di giudizio, ovvero di procedere ad accertamenti di natura tecnica, il responsabile del procedimento ne dà immediata comunicazione ai soggetti indicati all'articolo 4, comma 1, nonché, ove opportuno, all'amministrazione che ha trasmesso la documentazione da integrare. In tal caso, il termine per la conclusione del procedimento è interrotto, per una sola volta e per un periodo non superiore a trenta giorni, dalla data della comunicazione riprende a decorrere dal ricevimento della documentazione o dall'acquisizione delle risultanze degli accertamenti tecnici”; (e la previsione dell'applicabilità dell'art. 6 bis da parte) dell'art. 159, comma 2, del D. Lgs. 22 gennaio 2004 n. 42 con specifico riguardo al procedimento di autorizzazione paesaggistica in via transitoria (vigente fino all'entrata in vigore del nuovo procedimento introdotto dall'art. 146 del medesimo D. Lgs.)...(benché) temporalmente (non) applicabili agli atti oggetto della presente controversia ... possono ritenersi ricognitive del principio della possibilità da parte delle amministrazioni preposte alla tutela del vincolo di effettuare richieste istruttorie idonee ad incidere sul decorso dei termini: oltre all'ipotesi di documentazione non trasmessa ed utilizzata in sede di rilascio dell'autorizzazione paesaggistica, tali richieste possono riguardare anche accertamenti, chiarimenti ed elementi integrativi di giudizio (senza che ciò significhi) che ogni richiesta istruttoria è idonea a interrompere il termine perentorio, in quanto resta anche ferma la possibilità di dedurre in giudizio la insussistenza dei descritti presupposti in base ai quali la richiesta può essere ritenuta legittima...” –fattispecie in cui la Sezione ha affermato che, contrariamente a quanto ritenuto dal giudice di primo grado, le foto panoramiche richieste

erano necessarie ai fini di una compiuta valutazione della compatibilità dell'intervento con le norme di attuazione del Piano Territoriale di Coordinamento Paesistico della Regione Liguria).»

IL CONDONO RICHIESTO PER LA SOLA SOSTITUZIONE DELLA COPERTURA VA RIGETTATO SE EMERGE ANCHE UN AUMENTO VOLUMETRICO

CONSIGLIO DI STATO, SEZIONE VI n.241 del 22/01/2015 - Relatore: Roberto Giovagnoli - Presidente: Stefano Baccarini

TITOLO EDILIZIO --> ABUSI EDILIZI --> SANATORIA --> CONDONO --> DOMANDA --> FALSITÀ DELLE DICHIARAZIONI

Sintesi: È legittimo denegare il condono se, a fronte di un'istanza formulata per la sola sostituzione della copertura del fabbricato, l'amministrazione abbia accettato anche un aumento della volumetria del fabbricato.

Estratto: «6. Risultano dirimenti gli accertamenti compiuti attraverso la verifica svolta nel giudizio di primo grado, la cui relazione conclusiva merita di essere condivisa, non essendo emersi, in senso contrario, elementi in grado di metterne in discussione la piena attendibilità. La verifica ha, infatti, accertato che per effetto degli interventi realizzati si è registrato un incremento volumetrico complessivo del capannone di 77,4 mc, di cui 25,94 mc conseguente all'innalzamento dell'altezza (da mt 3,40 a mt 4,10) a seguito della sostituzione della precedente copertura di lamiera inclinata con l'attuale solaio latero-cementizio piano, e 51,70 mc conseguente alla tompanatura della tettoia del capannone posta sul lato nord a confine con il giardino.7. Le seguenti circostanze di fatto risultanti dall'esito della verifica, confermano, quindi, la legittimità dell'operato dell'Amministrazione, la quale ha respinto le istanze di condono, proprio ritenendo ostativo "il fatto che i richiedenti, nel produrre le tre istanze di condono edilizio ai sensi della L. n. 326/03, non hanno contemplato nell'oggetto dell'istanza anche l'aumento della volumetria, ma soltanto la sostituzione della copertura originaria con quella attuale orizzontale".»

LA RISCOSSIONE MEDIANTE RUOLI DEI CONTRIBUTI DI URBANIZZAZIONE NON RICHIEDE LA PREVIA COMUNICAZIONE DI AVVIO DEL PROCEDIMENTO

CONSIGLIO DI STATO, SEZIONE V n.256 del 22/01/2015 - Relatore: Carlo Saltelli - Presidente: Luigi Maruotti

PIANIFICAZIONE --> PIANI URBANISTICI ATTUATIVI --> CONVENZIONE URBANISTICA --> NATURA E DISCIPLINA APPLICABILE

Sintesi: La convenzione di lottizzazione, pur essendo un istituto di complessa ricostruzione anche a causa dei profili di stampo giuspubblicistico che si accompagnano allo strumento dichiaratamente contrattuale, rappresenta nondimeno l'incontro di volontà delle parti contraenti nell'esercizio dell'autonomia negoziale retta dal codice civile, caratteristica che non viene

meno per il fatto che alcuni contenuti di quell'accordo sono proposti dall'Amministrazione in termini non modificabili dal privato, giacché tale circostanza non esclude che la parte privata che ha sottoscritto la convenzione, conoscendone il contenuto, abbia inteso aderirvi e ne resti vincolata, salvo il ricorso agli strumenti di tutela in caso di invalidità della convenzione.

Estratto: «7.1. Ai fini della soluzione della preliminare questione di giurisdizione, occorre verificare la natura giuridica dell'obbligazione di cui al citato articolo 3 delle convenzioni stipulate dalle società appellanti con il Comune di Besana in Brianza e cioè se essa costituisca un contributo di urbanizzazione, come sostenuto dall'amministrazione appellata ed affermato, anche se ai soli fini dell'esame del terzo ricorso proposto in primo grado, dai primi giudici, con conseguente giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, ovvero se essa integri una obbligazione di natura meramente privatistica, come per converso sostenuto dalle appellanti (che in tal senso deducono l'irrilevanza della circostanza che essa sia contenuta in una convenzione urbanistica), il che però fonderebbe la giurisdizione del giudice ordinario.7.1.1. Deve premettersi che, come più volte sottolineato dalla giurisprudenza, la convenzione di lottizzazione, pur essendo un istituto di complessa ricostruzione anche a causa dei profili di stampo giuspubblicistico che si accompagnano allo strumento dichiaratamente contrattuale, rappresenta nondimeno l'incontro di volontà delle parti contraenti nell'esercizio dell'autonomia negoziale retta dal codice civile, caratteristica che non viene meno per il fatto che alcuni contenuti di quell'accordo sono proposti dall'Amministrazione in termini non modificabili dal privato, giacché tale circostanza non esclude che la parte privata che ha sottoscritto la convenzione, conoscendone il contenuto, abbia inteso aderirvi e ne resti vincolata, salvo il ricorso agli strumenti di tutela in caso di invalidità della convenzione.»

TITOLO EDILIZIO --> ONERI E CONTRIBUTI --> NATURA GIURIDICA

Sintesi: L'obbligazione avente ad oggetto un vero e proprio contributo di urbanizzazione, di natura pubblicistica, non può essere considerata di natura meramente privatistica, a nulla rilevando che essa sia asseritamente eccedenti le somme corrispondenti agli oneri concessori in senso stretto.

Estratto: «7.1.2. Ciò posto, con riferimento al caso di specie deve rilevarsi che, come emerge dal tenore letterale dell'articolo 3 delle convenzioni, le società hanno assunto l'impegno (per sé ed aventi diritto a qualsiasi titolo) a partecipare alla realizzazione del nuovo tronco stradale di collegamento tra via Santa Caterina e via Manzoni, completo in ogni sua parte infrastrutturale, nella misura di £. 100.000.000 (ciascuna), "...in relazione al disposto del comma 5° punti 1 e 2 dell'art. 28 della legge 17/8/1942, n. 1150, e successive modifiche ed integrazioni ed in considerazioni dello stato delle urbanizzazioni primarie esistenti e inerenti le aree e i fabbricati interessati". In virtù del principio di buona fede nell'interpretazione, oltre che nell'esecuzione, dei contratti e di quello di interpretazione letterale, che impone di privilegiare nella ricerca della volontà delle parti contraenti innanzitutto le espressioni testuali utilizzate per la disciplina dei propri rapporti, la Sezione è dell'avviso che il puntuale richiamo operato nel predetto articolo 3 ai punti 1 e 2 del quinto comma dell'art. 28 della legge n. 1150 del 1942 - secondo cui l'autorizzazione alla lottizzazione, cui corrisponde la realizzazione del piano di recupero proposto dalle società appellanti, è subordinata alla stipula di una convenzione che deve prevedere (punto 1) la cessione gratuita entro termini prestabiliti delle aree necessarie per le opere di urbanizzazione primaria e la cessione gratuita delle aree necessarie per le opere di urbanizzazione secondaria nei limiti di cui al punto 2, nonché (punto 2) l'assunzione, a carico del proprietario, degli oneri relativi alle opere di urbanizzazione primaria e di una quota parte delle opere secondarie relative alla lottizzazione o di quelle opere che siano necessarie per allacciare la zona ai pubblici servizi, con la precisazione che detta quota è determinata in proporzione all'entità e alle caratteristiche degli insediamenti delle lottizzazioni - esclude che, come sostenuto dalle appellanti, l'obbligazione in questione possa essere considerata di natura meramente privatistica, avendo piuttosto ad oggetto un vero e proprio contributo di urbanizzazione, di natura pubblicistica, a nulla rilevando che esso sia asseritamente eccedenti le somme corrispondenti agli oneri concessori in senso stretto. Al riguardo del resto non solo

hanno trovato alcuna adeguata smentita le ragionevoli conclusioni cui sono pervenuti i primi giudici, i quali (nell'esaminare il terzo ricorso proposto in primo grado) non hanno mancato di sottolineare come la rilevata natura pubblica dell'obbligazione de qua risulti suffragata, in punto di diritto, anche dalle disposizioni contenute nell'art. 18 delle N.T.A. e, in punto di fatto, dalla circostanza che in ogni caso nessuna delle società interessate ha comunque provato che gli oneri dell'articolo 6 della convenzione (concernente specificamente il contributo per la concessione edilizia) esauriscano del tutto il debito per contributi di urbanizzazione previsto dalla delibera di Giunta municipale n. 739 del 4 ottobre 1989 (avente ad oggetto proprio la determinazione del contributo per concessioni edilizie in relazione agli oneri di urbanizzazione), per quanto la natura di convenzioni urbanistiche di quelle stipulate dalle appellanti trova positiva conferma normativa anche nelle previsioni dell'art. 30, comma 2, della legge n. 457 del 1978 e dell'art. 3, lett. b), della legge regionale n. 31 del 1986 (che richiamano sempre il contenuto dell'articolo 28 della legge n. 1150 del 1942).»

GIUDIZIO --> GIURISDIZIONE E COMPETENZA --> ART. 133 LETT. F) C.P.A. --> ONERI DI URBANIZZAZIONE

Sintesi: Le controversie tese a contestare la debenza del contributo di urbanizzazione appartengono alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, ex art. 16 della legge n. 10 del 1977, ora artt. 133, primo comma, lett. f), c.p.a., ferma restando la giurisdizione del giudice ordinario per i soli aspetti concernenti gli eventuali vizi relativi alla procedura coattiva di riscossione.

Estratto: «7.2. Così ricostruita la natura giuridica dell'impegno assunto con le convenzioni del 23 gennaio 1991, deve ritenersi che le controversie introdotte in primo grado dalle società N. s.r.l. e B. s.r.l. con i ricorsi NRG. 1868/99 e NRG. 1869/99, in quanto tese a contestare la debenza dell'obbligazione di cui all'articolo 3 delle convenzioni stipulate il 23 gennaio 1991, appartengono alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, ex art. 16 della legge n. 10 del 1977, ora artt. 133, primo comma, lett. f), c.p.a. (Cass. SS.UU., 13 dicembre 2002, n. 1791; 20 ottobre 2006, n. 22514; Cons. St., sez. IV, 21 agosto 2013, n. 4208; 22 marzo 2011, n. 1752; sez. V, 28 maggio 2012, n. 3122), ferma restando la giurisdizione del giudice ordinario per i soli aspetti concernenti gli eventuali vizi relativi alla procedura coattiva di riscossione.»

TITOLO EDILIZIO --> ONERI E CONTRIBUTI --> OMESSA DETERMINAZIONE --> RISCOSSIONE

Sintesi: La mera pendenza di azioni giudiziarie intentate innanzi al giudice ordinario per l'accertamento della non debenza dei contributi di urbanizzazione non impedisce in alcun modo all'amministrazione di avviare il procedimento di riscossione di somme, già liquide ed esigibili, in quanto derivanti da apposita fonte 'contrattuale', valida ed efficace.

PROCEDURA --> CONTRADDITTORIO --> ONERI E CONTRIBUTI CONCESSORI

Sintesi: Non è necessaria la previa comunicazione di avvio del procedimento per riscuotere mediante ruolo i contributi di urbanizzazione, ai sensi dell'articolo 69, comma 2, del D.P.R. n. 43 del 1988, in quanto tale riscossione non origina da una pretesa unilaterale della pubblica amministrazione, ma da una fonte di cui la controparte è pienamente consapevole.

Estratto: «7.3. Alla stregua delle osservazioni svolte al paragrafo 7.1. sono tuttavia infondate anche le censure sollevate con il secondo motivo di censura, che attengono proprio alla qualificazione giuridica dell'obbligazione sorta ai sensi dell'art. 3 delle più volte citate convenzioni del 23 gennaio 1991. Quanto alle censure sollevate con il primo ed il terzo motivo, la Sezione osserva che, anche a non voler ritenere che le stesse riguardano vizi formali della cartella esattoriale in sé, il che escluderebbe la giurisdizione del giudice amministrativo, esse sono infondate. Innanzitutto la mera pendenza (peraltro dichiarata, ma neppure ritualmente provata) di azioni giudiziarie dalle stesse intentate dalle società interessate innanzi al giudice

ordinario per l'accertamento della non debenza delle somme in questione (oltre che per la condanna dell'amministrazione comunale al risarcimento del danno asseritamente derivato dall'inadempimento da parte della medesima amministrazione all'obbligazione di cui all'ultimo comma dell'art. 3 della convenzione) non impediva in alcun modo all'amministrazione di avviare il procedimento di riscossione di somme, già liquide ed esigibili, in quanto derivanti da apposita fonte 'contrattuale', valida ed efficace; né nel caso di specie si rendeva necessaria la previa comunicazione di avvio del procedimento, la riscossione non originando da una pretesa unilaterale della pubblica amministrazione, ma da una fonte di cui la controparte era pienamente consapevole. Peraltro, come dedotto nei propri scritti difensivi (senza che vi sia stata sul punto alcuna adeguata contestazione), l'amministrazione aveva rappresentato alle società l'intenzione di procedere alla riscossione coattiva delle somme in questione, mentre le società appellanti non hanno nemmeno indicato quali sarebbe stati gli effetti (per loro favorevoli) derivanti dalla predetta comunicazione di avvio del procedimento. Poiché, come già rilevato in precedente, la pretesa azionata dall'amministrazione trova fondamento in una fonte 'contrattuale', frutto di una libera e consapevole volontà delle parti (con esclusione dell'esercizio quanto alla sua determinazione di qualsiasi potere discrezionale da parte dell'amministrazione), deve escludersi che, come sostenuto dalle appellanti, il Comune di Besana in Brianza abbia preteso di trasformare in titolo esecutivo una mera pretesa unilaterale, ben potendo la stessa riscuotere mediante ruolo, ai sensi dell'articolo 69, comma 2, del D.P.R. n. 43 del 1988, le entrate patrimoniali ed i contributi di sua spettanza.»

IL DANNO DA ILLECITO PROVVEDIMENTALE POSTULA LA LESIONE DI UN INTERESSE LEGITTIMO DA PARTE DEL POTERE PUBBLICO

CONSIGLIO DI STATO, SEZIONE V n.276 del 22/01/2015 - Relatore: Luigi Massimiliano Tarantino - Presidente: Vito Poli

PATOLOGIA --> RISARCIMENTO DEL DANNO --> DANNO --> SUSSISTENZA

Sintesi: La qualificazione del danno da illecito provvedimento rientra nello schema della responsabilità extracontrattuale disciplinata dall'art. 2043 c.c. conseguentemente per accedere alla tutela è indispensabile, ancorché non sufficiente, che l'interesse legittimo sia stato leso da un provvedimento (o da comportamento) illegittimo dell'amministrazione reso nell'esplicazione (o nell'inerzia) di una funzione pubblica e la lesione deve incidere sul bene della vita finale, che funge da sostrato materiale dell'interesse legittimo e che non consente di configurare la tutela degli interessi c.d. procedurali puri o delle mere aspettative.

Estratto: «9. A fronte dell'assenza di un provvedimento illegittimo da parte dell'amministrazione e dell'individuazione di una condotta illecita alla stessa ascrivibile, deve essere respinta anche la domanda risarcitoria avanzata dall'originario ricorrente che invoca una responsabilità da contatto sociale qualificato in capo all'amministrazione. Al riguardo deve, però, rilevarsi che la qualificazione del danno da illecito provvedimento rientra nello schema della responsabilità extracontrattuale disciplinata dall'art. 2043 c.c.; conseguentemente, per accedere alla tutela è indispensabile, ancorché non sufficiente, che l'interesse legittimo sia stato leso da un provvedimento (o da comportamento) illegittimo dell'amministrazione reso nell'esplicazione (o nell'inerzia) di una funzione pubblica e la lesione deve incidere sul bene della vita finale, che funge da sostrato materiale dell'interesse legittimo e che non consente di configurare la tutela degli interessi c.d. procedurali puri o delle mere aspettative (cfr. Cons. St., Sez. V, 21 giugno 2013, n. 3408). Nella fattispecie l'originario ricorrente non ha fornito alcuna prova in ordine alla lesione del proprio interesse legittimo, dal momento che, come chiarito nei punti

precedenti, lo stesso non poteva beneficiare dell'inserimento nella fascia di priorità f2, né aveva maturato alcun affidamento nella concessione del beneficio de quo, come dimostra l'interlocuzione procedimentale tra l'odierno appellante e l'amministrazione comunale.»

LAZIO: CHI DISPONE DI STRUMENTI PATRIMONIALI IDONEI A PROCURARSI UN ALLOGGIO NON PUÒ ACCEDERE ALL'EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA

CONSIGLIO DI STATO, SEZIONE V n.281 del 22/01/2015 - Relatore: Luigi Massimiliano Tarantino - Presidente: Carmine Volpe

EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA --> REGIONI E PROVINCE --> LAZIO

Sintesi: Nella Regione Lazio i requisiti di mancanza di titolarità di alloggi fissati dall'art. 11, comma 1, lett. c), della L.R. n. 12/1999 sono cumulativi, nel senso che entrambi i requisiti negativi devono essere posseduti sia al momento dell'assegnazione dell'alloggio sia in costanza del rapporto.

Sintesi: In tema di assegnazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica, la ratio legis dell'art. 11, comma 1, lett. c), della L.R. Lazio, n. 12/1999 è quella di consentire l'accesso a coloro che non dispongono di un alloggio adeguato alle esigenze del proprio nucleo familiare ed a coloro che non posseggono strumenti patrimoniali per conseguire lo stesso fine, strumenti che sono rappresentati anche dalla disponibilità di un bene immobile del valore previsto dalla normativa regionale in questione.

Estratto: «Secondo il primo giudice il requisito della "mancanza di titolarità di diritti di proprietà, usufrutto, uso ed abitazione su alloggio adeguato alle esigenze del nucleo familiare nell'ambito territoriale del bando di concorso e nel comune di residenza, qualora diverso da quello in cui si svolge l'attività lavorativa", ed il requisito della "mancanza di titolarità di diritti di proprietà, usufrutto, uso ed abitazione ... nell'ambito del territorio nazionale, su beni patrimoniali di valore complessivo superiore al limite" fissato nell'art. 21 del Regolamento Regionale n. 2/2000, ai fini del mantenimento del beneficio sono cumulativi, nel senso che entrambi i requisiti negativi devono essere posseduti sia al momento dell'assegnazione dell'alloggio sia in costanza del rapporto. In senso opposto non vale richiamare, come fanno gli appellanti a sostegno della propria tesi, il precedente rappresentato da Cass. n. 8594/2003 secondo il quale: "In tema di edilizia residenziale pubblica, le norme di cui alla legge regionale Friuli - Venezia Giulia n. 75 del 1982 regolanti le condizioni per l'assegnazione dell'alloggio (art. 24) non sono identiche a quelle operanti per la revoca (art. 61), atteso che per la legittimità della revoca non è sufficiente l'acquisto della proprietà, da parte dell'assegnatario o di altra persona appartenente al nucleo familiare, di altra abitazione ovunque ubicata, dovendo invece altresì valutarsi se l'alloggio successivamente acquistato sia ubicato in modo tale da soddisfare le esigenze familiari sotto il profilo delle necessità lavorative e delle relazioni sociali", dal momento che la sentenza citata fa riferimento alla diversa normativa contenuta negli artt. 24 e 61, l.r. Friuli Venezia-Giulia n. 75/1982, che dettano una disciplina differente da quella rappresentata dalla L.R. Lazio, n. 12/1999. Peraltro, proprio il comma 1, lett. c), dell'art. 24 della citata L.R. Friuli Venezia-Giulia n. 75/1982 impone, a pena di revoca del beneficio, l'alienazione dell'altra abitazione ove questa non sia adeguata. Ciò a testimonianza del fatto che anche questa diversa normativa regionale non tollera il ricorrere di una delle due condizioni della disponibilità di altro alloggio adeguato o della titolarità di altro bene immobile. Allo stesso modo non giova alle ragioni degli appellanti la sentenza di questo Consiglio n. 6179/2012, che riguarda l'interpretazione degli articoli 27, lettera d), e 6 della L.R. Liguria, n. 10 del 1994, nella

fattispecie, infatti, il Consiglio censurava il provvedimento di decadenza adottato in ragione dell'erroneo presupposto che il beneficiario fosse titolare di altro alloggio adeguato alle esigenze abitative, mentre nella fattispecie il Collegio accertava che: "...non è un alloggio adeguato alle esigenze abitative, anzi non è proprio qualificabile come "alloggio". Risulta, infatti, dalle perizie depositate in giudizio e dalle riproduzioni fotografiche, che si tratta di una cantina in pessimo stato di manutenzione, vecchia e cadente, colma di effluorescenze ed infiltrazioni di umidità, con altezze dei locali inferiori ai parametri minimi di agibilità e con servizi igienici inadeguati. Trattasi cioè di immobile assolutamente inadeguato all'uso abitativo, perché inabitabile ed insalubre (pare, inoltre, l'inesistenza del collegamento con la strada pubblica, salvo che a mezzo una vecchia scalinata mulattiera lunga oltre 180 metri)". Pertanto, non si è in presenza di un precedente favorevole agli odierni appellanti, considerato che la questione affrontata è differente, incentrandosi sulla definizione della nozione di alloggio adeguato.⁹ L'interpretazione fatta propria dal TAR è, quindi, meritevole di conferma in ragione della ratio legis di consentire l'accesso all'edilizia residenziale sociale a coloro che non dispongono di un alloggio adeguato alle esigenze del proprio nucleo familiare ed a coloro che non posseggono strumenti patrimoniali per conseguire lo stesso fine, strumenti che sono rappresentati anche dalla disponibilità di un bene immobile del valore previsto dalla normativa regionale in questione.»

L'ACQUISIZIONE GRATUITA AL PATRIMONIO COMUNALE DISCENDE DAL MERO ACCERTAMENTO DELL'INOTTEMPERANZA DELL'ORDINE DI DEMOLIZIONE

**TAR CAMPANIA, SEZIONE VII NAPOLI n.434 del 22/01/2015 - Relatore: Diana
Caminiti - Presidente: Alessandro Pagano**

GIUDIZIO --> IMPUGNAZIONE --> VERBALE DI SOPRALLUOGO

Sintesi: Il verbale di accertamento di inottemperanza dell'ordine di demolizione di un manufatto abusivo non ha alcun contenuto dispositivo, né natura provvedimentale, risultando un mero atto endoprocedimentale privo di efficacia esterna, tanto che non è autonomamente impugnabile, né deve essere notificato alla parte interessata all'acquisizione.

Estratto: «7. Come da avviso dato in udienza, il ricorso introduttivo va dichiarato inammissibile, per difetto di interesse a ricorrere, in quanto avente ad oggetto un atto, ovvero il verbale di accertamento dell'inottemperanza redatto dagli agenti di Polizia Municipale, non avente efficacia immediatamente lesiva in quanto di natura endoprocedimentale e non immediatamente impugnabile, come più volte chiarito dalla giurisprudenza (ex multis da ultimo T.A.R. Campania Napoli Sez. IV, 03-07-2014, n. 3628 secondo cui "Il verbale di accertamento dell'inottemperanza dell'ordine di demolizione non ha alcun contenuto dispositivo, né natura provvedi mentale, risultando un mero atto endoprocedimentale privo di efficacia esterna, tanto è vero che non è autonomamente impugnabile, né deve essere notificato alla parte interessata all'acquisizione. Il suindicato verbale è un mero atto ricognitivo, con efficacia dichiarativa, che ben può essere redatto dagli agenti di Polizia Municipale"; in senso analogo Cons. Stato Sez. V, 17-06-2014, n. 3097 secondo cui "In caso di acquisizione gratuita al patrimonio comunale per inottemperanza dell'ordine di demolire opere abusive, il titolo per l'immissione in possesso del bene e per la trascrizione nei registri immobiliari è costituito dall'accertamento dell'inottemperanza all'ingiunzione a demolire. Per tale atto deve intendersi non il mero verbale di constatazione di inadempienza, atteso il suo carattere endoprocedimentale e dichiarativo delle operazioni effettuate durante l'accesso ai luoghi, ma solo il formale accertamento, che faccia proprio l'esito del verbale e che costituisca, quindi, il titolo ricognitivo idoneo

all'acquisizione gratuita dell'immobile al patrimonio comunale delle opere edilizie abusivamente realizzate. Il relativo provvedimento non deve indicare l'interesse all'adozione della misura, stante la sua natura interamente vincolata, ma è necessario che in esso siano esattamente individuate ed elencate le opere e le relative pertinenze urbanistiche dal momento che costituisce titolo per l'immissione in possesso dell'opera e per la trascrizione nei registri immobiliari" (Conferma T.A.R. Friuli-Venezia-Giulia - Trieste n. 695/2001).»

TITOLO EDILIZIO --> ABUSI EDILIZI --> SANZIONI --> ACQUISIZIONE GRATUITA

Sintesi: L'acquisizione al patrimonio comunale del manufatto abusivo e dell'area di sedime è un effetto che discende automaticamente dall'accertamento dell'inottemperanza all'ingiunzione di demolizione.

Sintesi: L'acquisizione gratuita al patrimonio comunale delle opere abusive è atto dovuto senza alcun contenuto discrezionale ed è subordinato unicamente all'accertamento dell'inottemperanza e al decorso del termine di legge (novanta giorni) fissato per la demolizione e il ripristino dello stato dei luoghi.

Estratto: «9. Né a radicare la giurisdizione del G.A. adito vale l'impugnativa dell'atto presupposto, ovvero della nota 2528/G del 30/03/2011 adottata dal Responsabile dell'Ufficio Tecnico, settore Urbanistica ed Edilizia Privata, trattandosi di atto – non prodotto da alcuna delle parti – da intendersi di carattere informativo e non a contenuto provvedimentale, come risultante *claris verbis* dal verbale di dissequestro che ad esso rinvia e dalle allegazioni di entrambe le parti.9.1. Ed invero anche il Comune non fa menzione di alcuna ordinanza di acquisizione intervenuta, né di alcun atto a contenuto provvedimentale di accertamento dell'inottemperanza ad opera del Dirigente preposto al settore Edilizia, limitandosi a citare la giurisprudenza secondo la quale l'effetto acquisitivo si produrrebbe *ex lege*, in virtù dell'inottemperanza all'ingiunzione di demolizione.9.2. Il Collegio al riguardo non ignora che in presenza di un'ordinanza di demolizione non impugnata e dotata di piena efficacia, in mancanza di ottemperanza alla medesima, il consequenziale provvedimento di acquisizione si presenta come atto dovuto, alla luce del costante orientamento giurisprudenziale che evidenzia il carattere meramente dichiarativo e non costitutivo del provvedimento medesimo. Infatti, decorso il termine di 90 giorni dalla notifica dell'ingiunzione di demolizione senza che si sia provveduto alla demolizione ed al ripristino, si attua *ope legis* (a titolo originario e di diritto), per il mero decorso del tempo, l'acquisizione gratuita al patrimonio disponibile del Comune, dell'opera abusiva e della relativa area di sedime, rimanendo per contro nella discrezionalità della P.A. l'acquisizione dell'ulteriore superficie astrattamente necessaria (secondo le disposizioni urbanistiche vigenti e astrattamente applicabili ed in base all'indice di fabbricazione della zona) per la realizzazione di opere analoghe a quella abusiva. La giurisprudenza ha infatti sottolineato che in materia edilizia, a seguito dell'accertamento della inottemperanza all'ingiunzione di demolizione, alla scadenza di giorni novanta, si realizza automaticamente l'acquisizione al patrimonio comunale del manufatto e dell'area di sedime (*ex multis* Cass. pen. Sez. III, 16 marzo 2005) e che "l'acquisizione gratuita al patrimonio comunale delle opere abusive, prevista dall'art. 7, comma 3, L. 28 febbraio 1985, n. 47 - ora art. 31 comma 3 D.P.R. 380/01- è atto dovuto senza alcun contenuto discrezionale, ed è subordinato unicamente all'accertamento della inottemperanza ed al decorso del termine di legge (novanta giorni) fissato per la demolizione ed il ripristino dello stato dei luoghi" (cfr Consiglio di Stato sez. V, 18 dicembre 2002 n. 7030; 1 ottobre 2001, n. 5179; 2 gennaio 2000 n. 341; 23 gennaio 1991 n. 66 ; in senso analogo T.A.R. Campania Napoli, sez. VI, 10 novembre 2008 , n. 19410).9.3. Cionondimeno, ai fini dell'immissione in possesso e della trascrizione nei registri immobiliari, occorre l'atto di accertamento dell'inottemperanza all'ingiunzione a demolire, da intendersi, secondo quanto innanzi chiarito, non il mero verbale di constatazione di inadempienza ad opera degli agenti di P.M., atteso il suo carattere endoprocedimentale e dichiarativo delle operazioni effettuate durante l'accesso ai luoghi, ma solo il formale accertamento, che faccia proprio l'esito del verbale e che costituisca, quindi, il titolo ricognitivo idoneo all'acquisizione gratuita dell'immobile al patrimonio comunale delle

opere edilizie abusivamente realizzate (ex multis Cons. Stato Sez. V, 17-06-2014, n. 3097), adottato dal Dirigente preposto al settore Edilizia, atto a carattere provvedimento, che nella specie non risulta sia stato adottato.»

GLI INTERVENTI SUCCESSIVI REALIZZATI SU MANUFATTI NON CONDONATI NÈ SANATI RIPETONO L'ABUSIVITÀ DELL'OPERA PRINCIPALE

TAR CAMPANIA, SEZIONE VII NAPOLI n.440 del 22/01/2015 - Relatore: Diana Caminiti - Presidente: Alessandro Pagano

TITOLO EDILIZIO --> ABUSI EDILIZI --> INTERVENTI SUCCESSIVI

Sintesi: In presenza di manufatti abusivi non condonati né sanati, gli ulteriori interventi sui medesimi ripetono le caratteristiche di illegittimità dell'opera principale, alla quale ineriscono strutturalmente, sicché non può ammettersi la prosecuzione dei lavori abusivi a completamento di opere che, fino al momento di eventuali sanatorie, devono ritenersi comunque abusive, con conseguente obbligo del comune di ordinarne la demolizione.

TITOLO EDILIZIO --> ABUSI EDILIZI --> INTERVENTI ABUSIVI, CASISTICA --> PERTINENZE

Sintesi: È legittima l'irrogazione di una sanzione demolitoria in presenza di opere accessorie eseguite in assenza di titolo edilizio su di una volumetria non ancora condonata atteso che le opere accessorie, a prescindere dalla loro qualificazione urbanistica, ripetono le medesime caratteristiche di illegittimità dell'opera principale cui accedono e sono pertanto sottoposte al medesimo regime sanzionatorio.

Estratto: «6. In via prioritaria va affermato che stante la risalezza della causa e la possibilità di definizione del presente giudizio senza necessità di riunione con il ricorso avverso il provvedimento di diniego di condono, alla stregua delle considerazioni che seguono, non sussistono i presupposti per il rinvio della discussione del presente ricorso ai fini della riunione con il ricorso iscritto al n. di ruolo 1663/2009.7. Ed invero parte ricorrente si duole del difetto di presupposti per l'irrogazione della sanzione demolitoria, in quanto, essendo le opere di cui è causa di completamento funzionale di opere sub condono, il Comune non avrebbe potuto irrogare la sanzione demolitoria, senza previamente definire l'istanza di condono.8. La doglianza oltretutto ad essere ancipite, alla stregua di quanto risultante dall'istanza di riunione del presente ricorso con il ricorso iscritto al n. di ruolo R.G. 1663 del 2009, con cui parte ricorrente ha impugnato il provvedimento di rigetto del condono, adottato in precedenza, ovvero in data 31/12/2008, va comunque rigettata in adesione della costante giurisprudenza della Sezione, secondo la quale le opere di completamento delle opere sub condono, in mancanza della prescritta autorizzazione ex art. 35 l. 47/85, debbono considerarsi attratte nel regime sanzionatorio delle opere principali, cui accedono, da considerarsi abusive fino alla definizione in senso positivo dell'istanza di condono. La giurisprudenza ha al riguardo ritenuto che l'ingiunzione di demolizione è del tutto legittima atteso che "in presenza di manufatti abusivi non condonati né sanati, gli interventi ulteriori (sia pure riconducibili, nella loro oggettività, alle categorie della manutenzione straordinaria, del restauro e/o risanamento conservativo, della ristrutturazione, della realizzazione di opere costituenti pertinenze urbanistiche) ripetono le caratteristiche di illegittimità dell'opera principale, alla quale ineriscono strutturalmente, sicché non può ammettersi la prosecuzione dei lavori abusivi a completamento di opere che, fino al momento di eventuali sanatorie, devono ritenersi comunque abusive, con conseguente obbligo del Comune di ordinarne la demolizione. Ciò

non significa negare in assoluto la possibilità di intervenire su immobili rispetto ai quali pende istanza di condono, ma solo affermare che, a pena di assoggettamento della medesima sanzione prevista per l'immobile abusivo cui ineriscono, ciò deve avvenire nel rispetto delle procedure di legge, ovvero segnatamente dell'art. 35, l. n. 47 del 1985" (T.A.R. Campania Napoli, sez. VI, 3 dicembre 2010, n. 26788; T.A.R. Campania Napoli, VII, 19 aprile 2012 n. 3617).Pertanto deve ritenersi legittima l'irrogazione di una sanzione demolitoria in presenza di opere accessorie eseguite sine titulo su di una volumetria non ancora condonata, ripetendo, come innanzi precisato, le opere accessorie, a prescindere dalla loro qualificazione urbanistica, le medesime caratteristiche di illegittimità dell'opera principale cui accedono ed essendo pertanto sottoposte al medesimo regime sanzionatorio, senza previa necessità della procedura di condono. Nell'ipotesi di specie peraltro, alla stregua di quanto innanzi osservato, il procedimento di condono doveva intendersi già concluso con il rigetto all'epoca dell'adozione della sanzione demolitoria. Da ciò l'illegittimità urbanistica dell'intero manufatto, oltre che delle opere di completamento funzionale, realizzate in pendenza dell'istanza di condono, senza la prescritta autorizzazione di cui all'art. 35 L. n. 47/85.»

TITOLO EDILIZIO --> ABUSI EDILIZI --> SANATORIA --> CONDONO --> PRESUPPOSTI --> IN GENERALE

Sintesi: Sono sanabili, ai sensi del D.L. 30 settembre 2003, n. 269, convertito dalla L. 24 novembre 2003, n. 326, le opere edilizie abusivamente realizzate in aree sottoposte a specifici vincoli, fra cui quello ambientale e paesistico, purché ricorrano congiuntamente le seguenti condizioni: che si tratti di opere realizzate prima dell'imposizione del vincolo, anche se questo non comporta l'inedificabilità assoluta dell'area; che, seppur realizzate in assenza o in difformità del titolo edilizio, siano conformi alle prescrizioni urbanistiche; che siano opere di minore rilevanza, senza quindi aumento di superficie; che vi sia il previo parere favorevole dell'autorità preposta alla tutela del vincolo.

Estratto: «9. Peraltro, a prescindere da tali rilievi, vi è da osservare come del tutto irrilevante si palesi nell'ipotesi di specie l'istanza di condono riferita alla realizzazione delle opere principali (cui accedono le opere in contestazione), relative alla costruzione di un manufatto in sopraelevazione, trattandosi, come evincibile dall'istanza di condono allegata al ricorso e compilato dalla medesima parte, di opere rientranti nella tipologia 1, non condonabili pertanto, in considerazione del vincolo paesaggistico sussistente sull'area de qua, ai sensi delle prescrizioni di cui all'art. 32 l. 326/2003.9.1. Ed invero ostativo al richiesto condono edilizio risulta il disposto di cui all'art. 32 co. 26 lett. a) D.L. 269/2003 conv. in L. 326/2003, trattandosi di opere rientranti nella tipologia 1 di cui all'allegato allo stesso D.L. (cfr. Cass. Pen. sez. III, n° 20270 del 29.2.2008; Cass. Pen. sez. III, 28517 del 29.5.2007; Cass. Pen. sez. III, n° 35222 dell'1.4.2007; T.A.R. Campania-Napoli, sez. VII, n° 9530/2008; T.A.R. Campania-Napoli, sez. VI, n° 884/2006).9.2. La consolidata giurisprudenza ha infatti ribadito che sono sanabili, ai sensi dell'art. 32, comma 27 lett. d), del D.L. 30 settembre 2003, n. 269, convertito dalla L. 24 novembre 2003, n. 326, le opere edilizie abusivamente realizzate in aree sottoposte a specifici vincoli, fra cui quello ambientale e paesistico, purché ricorrano congiuntamente le seguenti condizioni: a) che si tratti di opere realizzate prima dell'imposizione del vincolo, anche se questo non comporta l'inedificabilità assoluta dell'area; b) che, seppur realizzate in assenza o in difformità del titolo edilizio, siano conformi alle prescrizioni urbanistiche; c) che siano opere di minore rilevanza, corrispondenti alle tipologie di illecito di cui ai nn. 4, 5 e 6 dell'allegato 1 del cit. D.L. n. 269 del 2003 (restauro, risanamento conservativo e manutenzione straordinaria), senza quindi aumento di superficie; d) che vi sia il previo parere favorevole dell'Autorità preposta al vincolo (cfr. tra le tante TAR Campania, Napoli, III, 4.4.2012, n. 1612).»

L'AUTORIZZAZIONE PER IMPIANTI PUBBLICITARI PUÒ ESSERE RILASCIATA ANCHE IN ASSENZA DEL PIANO GENERALE DEGLI

IMPIANTI PUBBLICITARI

TAR SICILIA, SEZIONE II PALERMO n.237 del 23/01/2015 - Relatore: Anna Pignataro
- Presidente: Filippo Giamportone

PIANIFICAZIONE --> PIANIFICAZIONE INSTALLAZIONI PUBBLICITARIE

Sintesi: Le autorizzazioni per impianti pubblicitari, anche temporanei, possono essere rilasciate in assenza del piano generale degli impianti pubblicitari di cui al d. lgs. n. 507 del 1993.

DEMANIO E PATRIMONIO --> CONCESSIONE E AUTORIZZAZIONE --> IMPIANTI
PUBBLICITARI --> DINIEGO

Sintesi: È illegittimo il diniego dell'autorizzazione all'installazione di un impianto di pubblicità temporanea motivato dall'assenza del Piano Generale degli Impianti di cui al d. lgs. n. 507 del 1993 dal momento che l'amministrazione comunale ha comunque l'obbligo di esaminare nel merito le istanze di autorizzazione all'installazione degli impianti pubblicitari alla luce della normativa edilizia e delle norme del Codice della Strada.

Estratto: «È ben noto al Collegio l'orientamento di parte della giurisprudenza, anche di questo Tribunale, citata dalle parti (v. la sentenza n. 252 del 22 aprile 2005 del C.G.A. in relazione alla fattispecie consistente nel rilascio di autorizzazione allo sfruttamento pubblicitario dell'area di cantiere per lavori di restauro, le sentenze n.1368 del 14 luglio 2011, di questo Tribunale, sez. III, in materia di esposizione di gonfalon sui pali dell'illuminazione pubblica, e n.2527 del 20 dicembre 2013, di nuovo in materia di installazione di telo pubblicitario su ponteggio di cantiere) secondo il quale il piano generale degli impianti pubblicitari di cui al d. lgs. n. 507 del 1993 è indefettibile presupposto per il rilascio delle autorizzazioni per impianti pubblicitari, anche per la cd. pubblicità temporanea. Di contro, questa sezione, sia con l'ordinanza cautelare n. 428 del 24 giugno 2013 (erroneamente richiamata proprio nei provvedimenti impugnati a sostegno del diniego), emessa in altra controversia promossa dall'odierna ricorrente contro il Comune di Palermo, sia con l'ordinanza n. 862 del 23 dicembre 2013, con la quale è stata accolta la domanda cautelare nel presente giudizio, ha espresso un diverso orientamento - fondato sulla specificità del tipo di impianto di che trattasi, caratterizzato, tra l'altro, dalla intrinseca temporaneità – concludendo per la non necessità della previa adozione del Piano generale degli Impianti Pubblicitari al fine del rilascio delle autorizzazione di che trattasi. Anche altra giurisprudenza ha ritenuto l'illegittimità dei dinieghi, motivati in modo analogo a quelli oggetto della presente lite dalle amministrazioni comunali, affermando che “i ritardi dell'amministrazione comunale nell'adozione del Piano Generale degli impianti pubblicitari non possono ripercuotersi sul diritto del privato all'esercizio dell'attività economica, il cui svolgimento va comunque assicurato anche in assenza del Piano Generale degli impianti pubblicitari e delle pubbliche affissioni. Del resto, in aderenza a quanto statuito dalla Corte costituzionale (sentenza n. 355 del 17 luglio 2002, con cui peraltro è stata ritenuta non fondata la questione di legittimità costituzionale), l'art. 36, comma 8, del D.lgs. 15 novembre 1993, n. 507, nella parte in cui dispone che il Comune non possa autorizzare l'installazione di nuovi impianti pubblicitari fino all'approvazione del regolamento comunale e del piano generale degli impianti, deve necessariamente essere messo in relazione, ai fini della sua compatibilità costituzionale, con il diritto di iniziativa economica (art. 41 Cost.) e con la protezione ad esso assicurata (protezione che la Corte ha ritenuto adeguata) dalla disciplina dettata dell'art. 2, commi 2 e 3, della legge 7 agosto 1990, n. 241, con cui si impone alle pubbliche amministrazioni l'onere di determinare, per ciascun tipo di procedimento, il termine entro cui deve essere concluso, stabilendo in via suppletiva il termine di trenta giorni, oltre i quali l'amministrazione diviene inadempiente” (TAR. Lazio, Roma, Seconda Ter, 2 febbraio 2012, n. 1147). In forza di tali considerazioni è stata ritenuta l'illegittimità degli atti di diniego ed è stato affermato l'obbligo dell'amministrazione comunale di “esaminare nel merito le istanze della

società ricorrente di autorizzazione all'installazione degli impianti pubblicitari, alla luce della vigente normativa in materia, della normative edilizia e delle norme del Codice della Strada” (T.A.R. Sardegna, sez. II, 19 maggio 2006, n. 1030). Ritiene il Collegio di aderire, nel caso di specie, a tale ultimo orientamento in forza delle seguenti ragioni: 1. la specificità del tipo di impianto pubblicitario (teli e trompe l'oeil), caratterizzata da intrinseca temporaneità e non programmabilità della sua installazione, non potendo ostare alla richiesta autorizzazione la preventiva approvazione di un Piano degli impianti pubblicitari, che, per sua natura, è riferibile esclusivamente a impiantistica di tipo fisso, non potendosi pianificare in anticipo una necessità che è collegata al restauro di un edificio o ad attività meramente temporanee; 2. la specialità della disciplina di legge contenuta nel D.Lgs. 22-1-2004, n. 42 (“Codice dei beni culturali e del paesaggio”) che con l'art. 49 (“Manifesti e cartelli pubblicitari”) consente l'utilizzo a fini pubblicitari delle coperture dei ponteggi predisposti per l'esecuzione degli interventi di conservazione, per un periodo non superiore alla durata dei lavori, sugli edifici e nelle aree tutelati come beni culturali previo nulla osta o assenso del soprintendente che ne valutata la compatibilità con il loro carattere artistico o storico, e che, con il successivo art. 120, consente la cd. sponsorizzazione dei beni culturali identificandola in ogni contributo, anche in beni o servizi, erogato per la progettazione o l'attuazione di iniziative in ordine alla tutela ovvero alla valorizzazione del patrimonio culturale, con lo scopo di promuovere il nome, il marchio, l'immagine, l'attività o il prodotto dell'attività del soggetto erogante, la cui compatibilità con le esigenze della tutela in conformità alle disposizioni del codice medesimo è effettuata dal Ministero competente; 3. la specificità e l'eshaustività della disciplina del Regolamento comunale (artt. 27, comma 3, art. 28, comma 11-bis e art. 29, comma 7-bis) che legittima chiaramente l'autorizzabilità degli impianti di che trattasi purché in presenza dei presupposti e dei pareri favorevoli, tutti riscontrati come presenti nel caso di specie e sui quali non sussiste contestazione alcuna; 4. la ratio sottesa alla disciplina delle predette norme di legge nazionale e regolamentari comunali volta alla tutela dell'interesse pubblico al reperimento di risorse economiche finalizzate all'esecuzione di restauri e manutenzioni di edifici monumentali, mediante l'istituto della sponsorizzazione, altrimenti di difficile realizzabilità;»

RESPONSABILITÀ --> CONDIZIONI

Sintesi: La responsabilità della pubblica amministrazione per lesione di interessi legittimi è riconducibile nello schema della responsabilità aquiliana per cui l'imputazione di tale responsabilità non consegue alla mera illegittimità del provvedimento amministrativo ma richiede anche l'accertamento in concreto del requisito almeno della colpa, da ravvisarsi nell'adozione dell'annullato provvedimento in evidente violazione delle regole di imparzialità, correttezza e buona amministrazione, quali regole che si pongono come limite esterno alla discrezionalità amministrativa (nel caso di specie non è stata ravvisata la colpa dell'amministrazione dato il contrasto giurisprudenziale e la non univoca interpretazione dei testi normativi).

Estratto: «RITENUTO, invece, che non è fondata la domanda di condanna al risarcimento del danno, in quanto la difficoltà di interpretazione delle norme vigenti in materia e l'oscillamento giurisprudenziale sulle questioni esaminate, elidono la configurabilità dell'elemento soggettivo della colpa in capo all'Amministrazione comunale resistente. Com'è noto, infatti, la responsabilità della P.A. per lesione di interessi legittimi, è riconducibile nello schema della responsabilità aquiliana: l'imputazione di tale responsabilità, tuttavia, non è mera e automatica conseguenza del dato oggettivo corrispondente all'illegittimità del provvedimento amministrativo, ma richiede anche l'accertamento in concreto del requisito almeno della colpa, da ravvisarsi nell'adozione dell'annullato provvedimento in evidente violazione delle regole di imparzialità, correttezza e buona amministrazione, quali regole che si pongono come limite "esterno" alla discrezionalità amministrativa, ma pur sempre in relazione al caso concreto. Nella vicenda in esame, la sussistenza di precedenti giurisprudenziali contrastanti anche riferiti alla precedente attività amministrativa del Comune resistente nonché la difficoltà e la non univocità dell'interpretazione dei testi normativi di riferimento, integrano il requisito dell'errore scusabile, idoneo ad escludere la responsabilità per il difetto dell'elemento psicologico e/o requisito

soggettivo della colpa.»

IL COMUNE PUÒ PREVEDERE LIMITI GENERALI ALL'INSTALLAZIONE DI STAZIONI RADIO BASE PURCHÉ CIÒ NON IMPEDISCA LA COPERTURA DI RETE

**CONSIGLIO DI STATO, SEZIONE III n.306 del 23/01/2015 - Relatore: Dante D'Alessio
- Presidente: Giuseppe Romeo**

TITOLO EDILIZIO --> OPERE ED INTERVENTI, CASISTICA --> IMPIANTI DI
TELECOMUNICAZIONE --> SILENZIO ASSENSO

Sintesi: La mancata partecipazione del comune al procedimento azionato dal privato per il rilascio dell'autorizzazione all'installazione di una stazione radio base impedisce la formazione per silenzio - assenso del titolo autorizzatorio.

Estratto: «5.- Passando all'esame del merito, la prima questione che questa Sezione deve esaminare (che è oggetto di tutti gli atti di appello) riguarda l'esistenza di un titolo autorizzatorio (espresso o tacito) alla installazione della stazione radio base in questione.5.1.- Sul punto, come si è già accennato, il T.A.R. per il Lazio ha ritenuto che, sulla domanda presentata dalla Ericsson, non si era formato il silenzio assenso, a causa della mancata (tempestiva) partecipazione al procedimento del competente Municipio X, con la conseguenza che la stazione radio base doveva ritenersi realizzata in assenza della prescritta autorizzazione. La stazione radio base, ha poi aggiunto il T.A.R., non poteva comunque essere realizzata nel sito di via Francesco Gentile perché in contrasto con le disposizioni dettate dal Protocollo d'Intesa sottoscritto dal Comune di Roma e dalle società concessionarie il 5 luglio 2004, con il relativo Addendum del 22 luglio 2004.5.2.- Ritiene questa Sezione che, sulla questione riguardante la formazione del titolo autorizzativo sulla domanda proposta dalla società Ericsson, le conclusioni raggiunte dal T.A.R. possano essere condivise solo in parte.5.3.- Se è vero, infatti, che, come affermato dal T.A.R., la mancata (tempestiva) partecipazione al procedimento del competente Municipio X (determinata dall'erroneo coinvolgimento nel procedimento di altro Municipio) non ha consentito la formazione del silenzio assenso, sulla domanda proposta dalla società Ericsson, allo spirare del termine, di cui all'art. 87, comma 9, del d.lgs. n. 259 del 2003, di novanta giorni dalla presentazione della domanda, tuttavia, come risulta sempre dagli atti, a seguito del successivo coinvolgimento nel procedimento del Municipio X, il competente Dipartimento Programmazione e Attuazione Urbanistica di Roma Capitale ha deciso, con determinazione n. 9161 del 3 febbraio 2012, di non intervenire in autotutela sull'autorizzazione (che si riteneva già formata), perché non si ritenevano mancanti i requisiti di legge necessari ai fini del rilascio (in modo espresso o tacito) dell'autorizzazione. Con tale atto, che ha sicura natura provvedimentale, il competente dipartimento di Roma Capitale ha quindi ritenuto, a seguito di una rinnovata valutazione complessiva della questione (sollecitata proprio dal Municipio X), che la società Ericsson doveva ritenersi abilitata alla realizzazione dell'impianto per il quale aveva fatto richiesta, con ciò ritenendo esente da vizi l'autorizzazione rilasciata e, comunque, sanati gli eventuali vizi procedurali. In conseguenza, anche a voler ammettere che sulla domanda della società Ericsson non si era formato (decorso il termine di legge) il silenzio assenso, comunque la stessa società, per espressa determinazione del competente Dipartimento di Roma Capitale, doveva ritenersi oramai abilitata alla realizzazione dell'impianto.5.4.- Mentre le valutazioni (negative) che, sulla realizzazione dell'impianto, erano state espresse (anche se tardivamente) dal X Municipio possono considerarsi come atti interni del procedimento.»

PIANIFICAZIONE --> PIANIFICAZIONE IMPIANTI DI TELECOMUNICAZIONE

Sintesi: Il protocollo d'intesa intercorso tra l'amministrazione comunale e le società concessionarie dei servizi di telefonia mobile, nella misura in cui fissa una disciplina generale per il rilascio delle autorizzazioni per l'installazione di stazioni radio base di telefonia mobile e prevede regole generali ed astratte di regolamentazione dei procedimenti in materia, presenta natura di atto regolamentare.

Estratto: «9.- Nella fattispecie, il Comune di Roma, all'esito delle complesse vicende (anche giudiziarie) che sono state descritte nelle premesse del Protocollo d'Intesa in questione, e facendo seguito a precedenti protocolli d'intesa già sottoscritti in materia, ha inteso disciplinare la futura collocazione degli impianti, attraverso la sottoscrizione di un apposito nuovo protocollo d'intesa con le imprese concessionarie di telefonia mobile. Tale atto, sottoscritto per il Comune dal competente assessore di settore, regola così l'attività delle parti, detta regole per la corretta installazione degli impianti, e costituisce, in definitiva, come si è accennato, il parametro per valutare la legittimità degli atti autorizzativi. 9.1.- Il Protocollo d'Intesa, fissando una disciplina generale per il rilascio delle autorizzazioni per l'installazione di impianti radio base di telefonia mobile e prevedendo regole generali (ed astratte) di regolamentazione dei (futuri) procedimenti in materia, costituisce, sul piano sostanziale, un atto regolamentare, la cui peculiarità consiste peraltro nel fatto che la volontà normativa si è espressa con l'adesione del Comune ad una procedura partecipata e mediante l'acquisizione del consenso, nel Protocollo d'intesa, dei gestori dei concessionari di telefonia mobile. 9.2.- Del resto, della natura regolamentare dà atto lo stesso Protocollo d'Intesa che, a pagina 4, afferma che, per le ragioni indicate nelle premesse, si è «ritenuto... necessario regolamentare gli impianti di stazioni radio base presenti sul territorio urbano al fine di minimizzare l'esposizione della popolazione e l'impatto ambientale degli stessi». E ciò risulta coerente con i poteri regolamentari, che come si è ricordato, sono assegnati ai Comuni dal citato art. 8, comma 6, della legge n. 36 del 2001.»

OPERE ED INTERVENTI --> CASISTICA --> IMPIANTI DI TELECOMUNICAZIONE --> POTERI DEL COMUNE

Sintesi: Nel disciplinare il corretto insediamento nel territorio degli impianti di telefonia mobile, i comuni possono dettare regole a tutela di particolari zone e beni di pregio paesaggistico o ambientale o storico artistico, o anche per la protezione dall'esposizione ai campi elettromagnetici di zone sensibili mentre non possono imporre limiti generalizzati all'installazione degli impianti se tali limiti sono incompatibili con l'interesse pubblico alla copertura di rete del territorio nazionale.

Sintesi: Sono illegittimi i limiti alla localizzazione degli impianti di telefonia mobile, eventualmente contenuti nella disciplina regolamentare comunale, laddove presentino carattere generale e riguardino intere ed estese porzioni del territorio comunale in assenza di una plausibile ragione giustificativa.

Sintesi: Non è legittima l'imposizione di limiti di carattere generale alla localizzazione degli impianti di telefonia mobile giustificati da un'esigenza di tutela generalizzata della popolazione dalle immissioni elettromagnetiche, dal momento che a tale funzione provvede lo Stato attraverso la fissazione di determinati parametri.

Sintesi: Il regolamento comunale può contemplare anche limiti di carattere generale all'installazione degli impianti di telefonia mobile purché sia comunque garantita una possibile localizzazione alternativa degli stessi, in modo da rendere possibile la copertura di rete del territorio nazionale.

Estratto: «10.- Quanto ai contenuti che, in generale, può avere il regolamento comunale previsto dall'art. 8, comma 6, della legge n. 36 del 2001, la giurisprudenza ha affermato che,

nel disciplinare il corretto insediamento nel territorio degli impianti, i comuni possono dettare regole a tutela di particolari zone e beni di pregio paesaggistico o ambientale o storico artistico, o anche per la protezione dall'esposizione ai campi elettromagnetici di zone sensibili (scuole, ospedali etc.). I comuni non possono però imporre limiti generalizzati all'installazione degli impianti se tali limiti sono incompatibili con l'interesse pubblico alla copertura di rete del territorio nazionale (Consiglio di Stato, Sez. III, n. 723 del 14 febbraio 2014). 10.1.- In conseguenza non sono stati ritenuti legittimi, limiti alla localizzazione degli impianti di telefonia mobile, eventualmente contenuti nella disciplina regolamentare comunale, di carattere generale e riguardanti intere ed estese porzioni del territorio comunale in assenza di una plausibile ragione giustificativa (Consiglio di Stato, Sez. III, n. 1955 del 16 aprile 2014, Sez. VI, n. 9414 del 27 dicembre 2010). Né si è ritenuto possibile imporre limiti di carattere generale giustificati da un'esigenza di tutela generalizzata della popolazione dalle immissioni elettromagnetiche, dal momento che a tale funzione provvede lo Stato attraverso la fissazione di determinati parametri (Consiglio di Stato, Sez. III, n. 1955 del 16 aprile 2014, n. 1377 del 21 marzo 2014), il rispetto dei quali è verificato dai competenti organi tecnici. 10.2.- Anche la Corte costituzionale, nell'esaminare la legittimità costituzionale di disposizioni dettate (con legge) dalla Regione Lombardia che prevedevano distanze minime da una serie di siti sensibili, ha affermato, con le sentenze n. 331 del 7 novembre 2003 e n. 307 del 2003, il principio che tali disposizioni sono illegittime se pongono limiti generali che, in particolari condizioni di concentrazione urbanistica di luoghi specialmente protetti, potrebbero addirittura rendere impossibile la realizzazione di una rete completa di infrastrutture per le telecomunicazioni, con la conseguenza che i «criteri di localizzazione» si trasformerebbero in «limitazioni alla localizzazione». Mentre le disposizioni poste a tutela di siti sensibili sono legittime se comunque consentono «una sempre possibile localizzazione alternativa» e non «l'impossibilità della localizzazione». 10.3.- Si deve ritenere quindi consentito ai Comuni, nell'esercizio dei loro poteri di pianificazione territoriale, raccordare le esigenze urbanistiche con quelle di minimizzazione dell'impatto elettromagnetico, ai sensi dell'ultimo inciso del comma 6 dell'art. 8 della legge n. 36 del 2001. Nel regolamento comunale possono essere, quindi, ammessi anche limiti di carattere generale all'installazione degli impianti purché sia comunque garantita una possibile localizzazione alternativa degli stessi, in modo da rendere possibile la copertura di rete del territorio nazionale. 10.4.- In conseguenza possono ritenersi legittime anche disposizioni che non consentono (in generale) la localizzazione degli impianti nell'area del centro storico (o in determinate aree del centro storico) o nelle adiacenze di siti sensibili (come scuole ed ospedali) purché sia garantita la copertura di rete, anche nel centro storico e nei siti sensibili, con impianti collocati in altre aree.»

PANNELLI FOTOVOLTAICI SU TETTI IN AREA VINCOLATA: OCCORRE IL PARERE DELLA SOPRINTENDENZA

**TAR VENETO, SEZIONE II n.1670 del 26/01/2015 - Relatore: Giuseppe Di Nunzio -
Presidente: Giuseppe Di Nunzio**

TITOLO PAESAGGISTICO --> FONTI RINNOVABILI

Sintesi: L'art. 7 bis, c. 5°, D. Lgs. 28/11, come introdotto dall'art. 30 D.L. 91/2014 non è idoneo a far rientrare l'installazione di pannelli fotovoltaici sulla copertura del tetto in area vincolata tra quelli liberi ai sensi dell'art. 6, c. 2°, T.U. Edilizia, senza neppure la necessità del parere favorevole dell'Autorità preposta alla tutela del vincolo, in quanto la norma esplicitamente esclude da tale liberalizzazione gli edifici "ricadenti fra quelli di cui all'art. 136, c. 1°; lett. b) e c) del D. Lgs. 42/2004", ovvero gli edifici ricadenti in zona soggetta a vincolo ambientale, indipendentemente dal valore architettonico dell'edificio singolarmente interessato

dall'intervento essendo comunque l'intervento incidente sul territorio tutelato.

Estratto: «oggetto del ricorso sono l'ordinanza di sospensione dei lavori e la successiva ordinanza di rimozione ex art. 167 D. Lgs. 42/04 di pannelli fotovoltaici posti sulla copertura del tetto dell'edificio di parte ricorrente; Detto edificio ricade, giusto D.M. 7.6.1974, in area vincolata ex art. 1, c. 3; L. 1497/39, oggi sostituito dall'art. 136, c. 1° lett. c, D. Lgs. 42/04 ("Complessi di cose immobili ..."); L'art. 7 bis, c. 5°, D. Lgs. 28/11, come introdotto dall'art. 30 D.L. 91/2014 – invocato da parte ricorrente – non è idoneo a far rientrare l'intervento edilizio tra quelli liberi ai sensi dell'art. 6, c. 2°, T.U. Edilizia, senza neppure la necessità del parere favorevole dell'Autorità preposta alla tutela del vincolo, in quanto esplicitamente esclude da tale liberalizzazione gli edifici "ricadenti fra quelli di cui all'art. 136, c. 1°; lett. b) e c) del D. Lgs. 42/2004", ovvero gli edifici – come quello de quo – ricadenti in zona soggetta a vincolo ambientale, indipendentemente dal valore architettonico dell'edificio singolarmente interessato dall'intervento essendo comunque l'intervento incidente sul territorio tutelato (cfr. C.d.S., IV, 14/7/2014 n. 3645);»

NON SERVE IL PERMESSO DI COSTRUIRE PER REALIZZARE UNA TETTOIA CHE NON SVILUPPA CUBATURA

**CONSIGLIO DI STATO, SEZIONE VI n.320 del 26/01/2015 - Relatore: Carlo Mosca -
Presidente: Stefano Baccarini**

TITOLO EDILIZIO --> OPERE ED INTERVENTI, CASISTICA --> OPERE PERTINENZIALI

Sintesi: Tra gli interventi di trasformazione urbanistica ed edilizia del territorio subordinati a permesso di costruire, elencati dall'articolo 3, comma 1, lettera e) del DPR n. 380/2001, a proposito degli interventi di nuova costruzione, non possono ascriversi quelle pertinenziali che non comportino la realizzazione di un volume superiore al venti per cento del volume dell'edificio principale.

TITOLO EDILIZIO --> OPERE ED INTERVENTI, CASISTICA --> TETTOIE

Sintesi: Non è necessario acquisire il permesso di costruire per realizzare una tettoia di modesta dimensione, che non realizza uno sviluppo della cubatura, né un volume superiore al venti per cento del volume dell'edificio su cui si appoggia.

Estratto: «Il primo dei motivi di appello merita l'attenzione di questo Collegio, poiché come effettivamente dimostrato dalla documentazione acquisita agli atti, la tettoia realizzata non sviluppa cubatura e non rientra tra gli interventi di trasformazione urbanistica ed edilizia del territorio subordinati a permesso di costruire, elencati dall'articolo 3, comma 1, lettera e) del DPR n. 380/2001, a proposito degli interventi di nuova costruzione tra cui non possono ascriversi quelle pertinenziali che non comportino la realizzazione di un volume superiore al venti per cento del volume dell'edificio principale. Stante la modesta dimensione dell'opera che non realizza uno sviluppo della cubatura, né un volume superiore alla indicata percentuale rispetto al volume dell'edificio principale su cui si appoggia e in considerazione del carattere pertinenziale dell'opera, come dichiarato dall'appellante e come desumibile dall'atto di compravendita del 28 dicembre 2004 che non contiene alcun riferimento alla destinazione di cortile del posto auto acquistato, questo Collegio ritiene che, nella specie, non fosse necessario acquisire il permesso di costruire.»

TITOLO EDILIZIO --> OPERE ED INTERVENTI, CASISTICA --> PARCHEGGI

Sintesi: Per costruzione di un parcheggio ai sensi dell'art. 9 della l. 122/1989 è sufficiente la presentazione della DIA, senza la quale l'articolo 37 del D.P.R. n. 380/2001 prevede comunque la sola sanzione pecuniaria a carico dell'inadempiente.

Estratto: «Nè l'invocato articolo 9 della legge n. 122/89 così come modificato dai successivi interventi legislativi, può essere interpretato nel senso di negare, da un lato la qualità pertinenziale dell'opera e dall'altro di esigere il previo rilascio del titolo edilizio, avendo l'opera inciso sull'assetto edilizio preesistente. L'articolo 9 della citata legge n. 122/89 prevede, infatti, che i proprietari degli immobili possano realizzare nel sottosuolo o nei locali siti al piano terra dei fabbricati, parcheggi da destinare a pertinenza delle singole unità immobiliari, anche in deroga agli strumenti urbanistici e ai regolamenti edilizi vigenti e che l'esecuzione di tali opere sia soggetta a denuncia di inizio di attività. Conseguentemente, pur trattandosi nella specie della tettoia di copertura di un posto auto come in precedenza descritto, pure nell'ipotesi di equiparazione alla costruzione di un parcheggio di cui all'articolo 9 predetto, sarebbe stata sufficiente la presentazione della DIA, senza la quale l'articolo 37 del D.P.R. n. 380/2001 prevede comunque la sola sanzione pecuniaria a carico dell'inadempiente.»

ILLEGITTIMA L'ORDINANZA DI DEMOLIZIONE CHE SI LIMITA AD ADDURRE UNA DIFFORMITÀ NON PRECISATA

**CONSIGLIO DI STATO, SEZIONE VI n.324 del 26/01/2015 - Relatore: Roberto
Giovagnoli - Presidente: Stefano Baccarini**

TITOLO EDILIZIO --> ABUSI EDILIZI --> SANZIONI --> DEMOLIZIONE --> PROVVEDIMENTO -
-> MOTIVAZIONE

Sintesi: È illegittima l'ordinanza di demolizione che si limita a rilevare che parte dei lavori risultano difformi dalle previsioni urbanistiche, senza però specificare in alcun modo in cosa consista tale difformità e in particolare quali siano le disposizioni urbanistiche violate, quali siano le ragioni ostative al mantenimento dell'opera (nella specie, una recinzione di 80 cm di altezza) e quali siano i parametri che contrastano con il plano-volumetrico.

Estratto: «7. Come già rilevato da questo Consiglio di Stato in sede cautelare (cfr. ordinanza n. 2305/2009 e n. 1414/2014) risulta fondato ed assorbente il motivo diretto a contestare il difetto di motivazione dell'ordinanza di demolizione n. 6/SU/08 del 1 settembre 2008. L'ordinanza si limita, infatti, a rilevare “che parte dei suddetti lavori ed in particolare quelli descritti in precedenza al punto n. 3 risultano difformi dalle previsioni urbanistiche, compresa la pianificazione interna del lotto 3 depositata in data 8.8.2000”, senza però specificare in alcun modo in cosa consista tale difformità. Non risulta, quindi, possibile comprendere allo stato degli atti quale sia con esattezza la difformità tra quanto realizzato dal privato, consistente in un muro di appena 80 cm di altezza, e le previsioni di PPA della zona C1-Lotto 3A. Dal tenore del provvedimento impugnato non risultano, in particolare, quali siano le disposizioni urbanistiche violate; quali siano le ragioni ostative al mantenimento della recinzione; quali siano i parametri della recinzione che contrastano con il plano-volumetrico. Dunque, contrariamente a quanto ritenuto dal T.a.r., la motivazione del provvedimento impugnato si esaurisce nella mera enunciazione di una formula di stile.»
